

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 aprile 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2021, n. 10.

**Disposizioni per la formazione in materia di
disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di
rianimazione cardiopolmonare.** (22R00068) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 11.

**Rendiconto generale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario
2020.** (22R00069) ... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 12.

**Interventi per la tutela delle donne vittime di
violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti
violenti e discriminatori.** (22R00070) ... Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 31.

**Interventi normativi collegati alla prima va-
riazione al bilancio di previsione finanziario
2021 - 2023.** (22R00060) ... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 32.

**Bilancio di previsione finanziario 2021 -
2023. Prima variazione.** (22R00061) ... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 agosto 2021, n. 33/R.

**Modifiche al DPGR 86/R dell'11 agosto 2020
(Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre
2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei
servizi alla persona del sistema sociale integrato"
in materia di requisiti e procedure di accredita-
mento delle strutture e dei servizi alla persona
del sistema sociale integrato).** (22R00071) ... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 8 settembre 2021, n. 34/R.

**Disposizioni in materia di ospitalità agrituristi-
ca. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.** (22R00072) ... Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 16.

**Riconoscimento debito fuori bilancio per
le prestazioni rese da Abruzzo Engineering
S.p.A.** (22R00073) ... Pag. 24





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2021, n. 10.

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 2021).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito di una piena tutela del bene primario della vita, oltre che della salute fisica, promuove la diffusione sul territorio regionale di percorsi formativi e di campagne di sensibilizzazione volti alla conoscenza delle strategie di prevenzione degli episodi di inalazione di cibo o corpi estranei e delle tecniche salvavita per la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, della rianimazione cardiopolmonare mediante l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e degli elementi di primo soccorso, in favore di soggetti minori in età pediatrica.

2. La presente legge è rivolta sia a coloro che, a diverso titolo, hanno in custodia i soggetti di cui al comma 1, sia a coloro che operano in ambienti frequentati dagli stessi, come individuati dall'art. 2, comma 1.

3. I percorsi formativi di cui alla presente legge sono svolti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla regione per l'erogazione dei corsi BLSD (*Basic life support defibrillation*) a personale non sanitario.

Art. 2.

Azioni e interventi

1. La regione promuove la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico

con rianimazione cardiopolmonare, nonché del corretto utilizzo del DAE e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e alle modalità di attivazione del sistema regionale di emergenza territoriale, nelle strutture e nell'ambito dei servizi disciplinati dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere:

a) l'attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del DAE rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano le strutture o accedono ai servizi di cui alla legge regionale n. 20/2005;

b) interventi diretti a promuovere percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione o con l'ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative;

c) azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate dalla regione, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi formativi di cui alla lettera b).

3. Le azioni e gli interventi così come definiti al comma 2 sono realizzati con cadenza annuale.

Art. 3.

Modifica alla legge regionale n. 81/1978

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), è inserita la seguente:

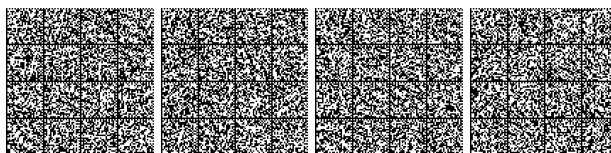
«k-bis) la promozione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale n. 13/2018

1. Dopo la lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2018 è aggiunta la seguente:

«g-ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare,



sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla regione per l'erogazione dei corsi BLSD (*Basic life support defibrillation*) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.».

Art. 5.

Disposizioni di attuazione

1. Con deliberazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste alla lettera k-bis del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 81/1978, come introdotta dall'art. 3, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 9 luglio 2021.

FEDRIGA

(*Omissis*).

22R00068

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 11.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 25 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2020

1. È approvato il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2020, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espone negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;



6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e relativa nota integrativa;

16) relazione sulla gestione 2020;

17) rendiconto finanziario consolidato ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 2.

Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2020

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.603.571.615,93 euro dei quali furono riscossi e versati 7.074.782.991,29 euro e rimasero da riscuotere e versare 528.788.624,64 euro.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 6.638.564.092,70 euro dei quali furono pagati 6.063.160.781,91 euro e rimasero da pagare 575.403.310,79 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2020

1. I residui attivi dell'esercizio 2019 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 959.450.937,11 euro dei quali furono riscossi 399.766.773,17 euro e rimasero da riscuotere 559.684.163,94 euro, che, tenendo conto delle minori entrate pari a 33.415.211,71 euro, si rideterminano al 31 dicembre 2020 in 526.268.952,23 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2019 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 585.484.877,88 euro dei quali furono pagati 207.940.185,41 euro e rimasero da pagare 377.544.692,47 euro, che, tenendo conto dei disimpegni pari a 52.897.889,47 euro, si rideterminano al 31 dicembre 2020 in 324.646.803 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2020 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.055.057.576,87 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2020 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 900.050.113,79 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.803.605.538,26 euro di cui 172.203.124,16 euro di parte corrente, 1.626.151.623,97 euro di parte capitale e 5.250.790,13 euro per incremento di attività finanziarie.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.753.916.496,98 euro di cui 182.437.886,65 euro di parte corrente, 1.566.540.793,64 euro di parte capitale e 4.937.816,69 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 ammontava a 2.529.366.104,91 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state pari a 7.474.549.764,46 euro e i pagamenti pari a 6.271.100.967,32 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 è determinata in 3.732.814.902,05 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 2.133.905.868,15 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2020.

Art. 7.

Conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2020

1. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2020 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. Il risultato economico dell'esercizio è destinato alla riserva disponibile denominata «Riserva da risultato economico di esercizi precedenti».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 2021

FEDRIGA

(*Omissis*).

22R00069

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 12.

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. SO26 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale, delle leggi e intese vigenti, nonché su impulso delle risoluzioni, dei programmi e delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dei regolamenti, delle direttive e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è contraria a ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone legata all'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità ed è contro ogni forma di violenza sulle donne.

2. La Regione riconosce che ogni forma di violenza, morale, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e rappresenta una minaccia per la salute e un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

3. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, nonché nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, sono spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

4. La Regione assicura il diritto ad un sostegno, anche di natura temporanea, alle donne, eventualmente con i propri figli e figlie, che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, per permettere loro di riprendere in piena libertà il proprio percorso all'interno della società, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

5. La Regione favorisce la creazione di reti territoriali e di specifici accordi fra soggetti pubblici e privati, finalizzati a condividere le modalità di raccordo operativo, i punti di accesso alla rete dei servizi e la presa in carico delle vittime di violenza, agevolando l'integrazione e la *governance* tra gli enti pubblici e del Terzo settore.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita libera, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui all'art. 14, nonché le attività dalle stesse poste in essere.

2. La Regione promuove e favorisce interventi e forme di sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo e, nel lungo periodo, promuove e favorisce percorsi volti alla piena riaffermazione della dignità, libertà e indipendenza della vittima e dei suoi figli e figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e socia-



le, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative.

3. La Regione, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'altro e della pari dignità e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna, promuove e favorisce interventi volti a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne nel settore educativo e formativo, nonché nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

4. Le finalità perseguite dalla presente legge e gli interventi posti in essere nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzati nel rispetto dei tempi della donna e della volontaria adesione ai percorsi e alle iniziative proposte, senza alcuna discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alle condizioni economiche e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) violenza: atto volontario, esercitato da un soggetto su di un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, compiuto in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;

b) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; costituiscono forme specifiche di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF);

c) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), b), c), d);

f) atti persecutori: le condotte definite dall'art. 612-bis del codice penale;

g) violenza assistita: forma di violenza compiuta in ambito familiare o all'interno delle mura domestiche che coinvolge i minori non come diretti destinatari della con-

dotta violenta, ma come involontari spettatori di liti tra familiari o di comportamenti vessatori o di qualsiasi atto violento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori, e che li costringono a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione.

Art. 4.

Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, adeguandosi ai principi di cui all'art. 1, la Regione promuove e sostiene:

a) interventi volti alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni femminili, nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;

b) iniziative e attività realizzate da enti locali finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e contro ogni forma di discriminazione;

c) progetti e interventi, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici, rivolti a dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni, nonché all'acquisizione di capacità relazionali nel contesto sociale e familiare attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività, alla pari dignità e alla gestione delle relazioni;

d) nel settore della comunicazione, dei media e dei *new media*, anche in collaborazione con l'ordine dei giornalisti, campagne, anche multilingue, di informazione sull'uso consapevole del linguaggio e di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori in materia di pari dignità, rispetto dell'altro e sviluppo di modelli relazionali positivi tra uomo e donna e contro ogni forma di discriminazione;

e) interventi di prevenzione e sensibilizzazione diretti al cambiamento comportamentale e culturale degli autori di violenza di cui all'art. 9;

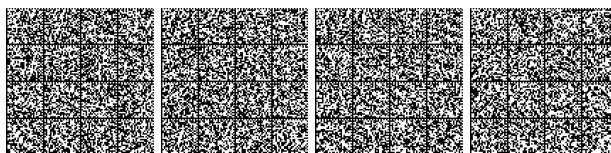
f) realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio e l'individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto di ogni forma di violenza.

Art. 5.

Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, adeguandosi ai principi di cui all'art. 1, la Regione promuove e sostiene:

a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, ai mediatori linguistici e culturali, agli operatori giudiziari e alle forze dell'ordi-



ne, d'intesa con le autorità statali competenti, e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne e ogni tipo di discriminazione e violenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici territoriali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'art. 14 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;

c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti;

d) iniziative per la formazione degli operatori pubblici e del privato sociale atte a prevenire, riconoscere e contrastare la violenza di genere, la discriminazione sulla base dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalità, del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilità e delle condizioni di vulnerabilità.

Art. 6.

Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a:

a) attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;

b) fornire accoglienza e ospitalità in strutture, anche mediante forme di ospitalità autonome basate sulla solidarietà tra le donne, rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica, per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato stipulato in accordo con la donna, teso all'inclusione sociale e all'autonomia, che comprenda il necessario supporto alle donne e ai loro figli e figlie;

c) fornire accoglienza e ospitalità in alloggi temporanei, individuali e collettivi, nei quali possono essere ospitate donne sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli e figlie minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

d) sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto e auto mutuo aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;

e) promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, anche attraverso forme di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi i tirocini extracurricolari e le altre misure di politica attiva per l'impiego, nonché a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale e sostenere iniziative imprenditoriali.

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati attraverso le strutture antiviolenza di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c).

3. La Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.

Art. 7.

Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'art. 3, comma 1, lettera g).

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:

a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;

b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito e al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;

c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzati prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;

d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;

e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;

f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico e i servizi educativi. Al fine di assicurare la



continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.

Art. 8.

Interventi a favore degli orfani per crimini domestici

1. La Regione, in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), promuove e sostiene misure a favore degli orfani per crimini domestici e delle relative famiglie affidatarie, al fine di contribuire ad alleviare gli orfani dalle conseguenze e dai disagi derivanti dalla perdita del genitore.

Art. 9.

Interventi per autori di violenza

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza di cui all'art. 18, garantendo la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando la separatezza dei due percorsi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

5. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordata con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.

Art. 10.

Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dall'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, promuove e sostiene progetti e iniziative di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza, avvalendosi del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti del Terzo settore impegnati in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

3. Nelle attività previste dalle misure e dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 viene garantito l'anonimato delle vittime, il pieno rispetto della loro dignità e della libertà di realizzazione di ogni persona.

Art. 11.

Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, di seguito «Organismo», con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.

2. L'Organismo svolge i seguenti compiti:

a) collabora nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale di cui all'art. 13;

b) formula proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) collabora al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi dei dati in relazione ai fenomeni di violenza contro le donne avvenuti nel territorio regionale, anche in raccordo con il Sistema informativo dei servizi sociali regionale e l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

d) svolge ogni altra funzione consultiva e propositiva su iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.



3. L'Organismo è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014), ed è composto da:

- a) il direttore centrale della Direzione o suo delegato;
- b) quattro responsabili dei Servizi sociali dei Comuni individuati dalla Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 20-bis della legge regionale 6/2006;
- c) quattro rappresentanti degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dal direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di salute;
- d) quattro rappresentanti dei Centri antiviolenza iscritti nell'elenco di cui all'art. 19, dagli stessi individuati;
- e) due rappresentanti dei Centri per autori di violenza iscritti nell'elenco di cui all'art. 19, dagli stessi individuati;
- f) due rappresentanti degli enti del Terzo settore con sede in regione che operano in materia di contrasto alle violenze e alle discriminazioni, dagli stessi individuati.

4. I componenti dell'Organismo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 3, sono individuati garantendo un'equilibrata rappresentanza territoriale.

5. Su proposta della maggioranza dei componenti, l'Organismo può essere integrato, anche temporaneamente, con altri rappresentanti di soggetti istituzionali e non istituzionali che operano per il contrasto alla violenza di genere, al fine di approfondire specifiche tematiche e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

6. L'Organismo è rinnovato con cadenza triennale applicando il principio della rotazione.

7. L'Organismo è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

Art. 12.

Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 2 la Regione, in conformità con i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, promuove il costante coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e sociali impegnati a contrastare il fenomeno della violenza di genere presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno.

2. In coerenza con la programmazione locale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statuari primari la lotta alla violenza contro le donne e la sua prevenzione, concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

3. I Servizi sociali dei comuni, in sinergia con gli enti del Terzo settore, assicurano la presa in carico delle vittime di violenza attraverso un percorso condiviso e perso-

nalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche della persona, finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di violenza, mediante il recupero e il rafforzamento delle proprie risorse, l'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale.

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale assicurano, per quanto di competenza e in collaborazione con tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere, l'attuazione di percorsi assistenziali integrati specificamente dedicati alle donne vittime di violenza in coerenza con quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione territoriale di cui alla medesima legge regionale n. 22/2019 e alla legge regionale n. 6/2006, nonché della normativa nazionale in materia di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza.

5. Il sistema sanitario regionale è strettamente interconnesso con gli altri nodi della rete di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Si attiva, in sinergia con gli altri servizi e con gli enti del Terzo settore, alla presa in carico delle vittime attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica e della continuità assistenziale e attraverso l'accesso ad uno dei servizi di emergenza.

Art. 13.

Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e sulla base delle proposte dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'art. 11, approva il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione.

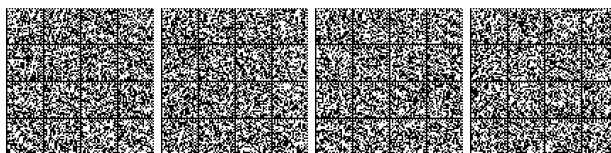
2. Il piano di cui al comma 1 è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:

- a) definisce le linee programmatiche di azione e fissa gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- b) stabilisce le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate;
- c) definisce le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.

Art. 14.

Strutture antiviolenza

1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati



per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori, nonché interventi e servizi per il recupero degli uomini che hanno agito violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro.

2. Le strutture antiviolenza comprendono:

- a) i Centri antiviolenza;
- b) le Case rifugio;
- c) le Case di semiautonomia;
- d) i Centri per autori di violenza.

3. I Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case di semiautonomia sono strutture dedicate a tutte le donne e ai loro figli e figlie minori, senza distinzione o discriminazione alcuna. Prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarietà e sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e il personale femminile professionalmente competente, promuovono l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.

4. I Centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti gli uomini senza distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento e sostegno degli uomini al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e la cessazione degli agiti violenti in tutte le loro forme.

5. Le strutture antiviolenza sono gestite:

- a) da enti locali, anche in forma associata;
- b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori;
- c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

6. I Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalità di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5.

7. Nel caso l'inserimento in strutture antiviolenza comporti la necessità di intervento da parte del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente in ragione della residenza della donna, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato.

Art. 15.

Centri antiviolenza

1. I Centri antiviolenza:

- a) rispondono ai principi e alle metodologie adottati dalla Convenzione di Istanbul, ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 23;

- b) garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione;

- c) svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di *empowerment* della donna, unitamente alla cura socioassistenziale a favore delle donne vittime di violenza.

2. I Centri antiviolenza devono avere caratteristiche tali da garantire funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte e i loro figli e figlie minori, sia per chi vi opera e devono essere facilmente accessibili e adeguatamente pubblicizzati.

3. Il Centro antiviolenza deve garantire gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i seguenti servizi:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) effettuare la valutazione del rischio di recidiva di violenza attraverso strumenti validati scientificamente;
- c) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
- d) consulenza legale;
- e) sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo;
- f) supporto ai minori vittime di ogni forma di violenza inclusa quella assistita, ai figli e figlie minori di donne accolte nelle strutture protette e in carico al Centro antiviolenza, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni;
- g) affiancamento della donna per individuare un percorso di orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
- h) ospitalità in strutture antiviolenza di cui all'art. 14;
- i) ospitalità temporanea in strutture che garantiscano la protezione della donna e dei figli e figlie minori in situazioni di emergenza.

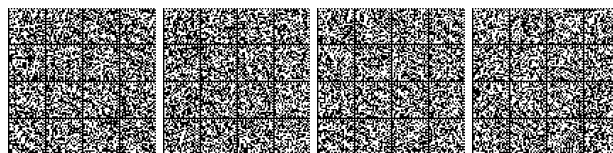
4. Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

5. Il Centro antiviolenza garantisce attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

Art. 16.

Case rifugio

1. Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.



2. Le Case rifugio devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 23.

3. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.

Art. 17.

Case di semiautonomia

1. Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che:

a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;

b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

c) non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

2. Il trasferimento nelle Case di semiautonomia avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le Case di semiautonomia afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

3. Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

a) protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;

b) spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;

c) servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza;

d) condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;

e) affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;

f) messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.

4. Le Case di semiautonomia devono rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 23.

Art. 18.

Centri per autori di violenza

1. I Centri per autori di violenza, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, garantiscono almeno i seguenti interventi e servizi:

a) prima accoglienza e valutazione della situazione, tramite strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di elaborare un percorso personalizzato finalizzato all'interruzione della violenza assumendo come priorità la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime;

b) programmi individuali o di gruppo con la finalità di favorire la consapevolezza e il riconoscimento dei propri agiti violenti, l'adozione di comportamenti non violenti e rispettosi nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e di modificare i modelli comportamentali violenti, nonché di prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;

c) formazione iniziale e continua per i propri operatori sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico sul lavoro con gli autori di violenza;

d) formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere con particolare attenzione alle relazioni affettive violente perpetrate dagli uomini.

2. Il Centro assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato e adeguatamente formato.

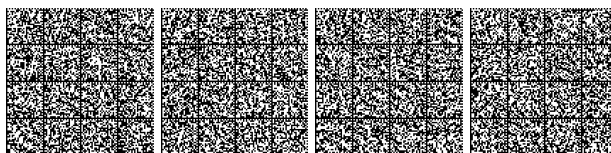
3. Il Centro può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

4. Il Centro mantiene, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, quali i Centri antiviolenza, i Servizi sociali dei Comuni, servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, forze dell'ordine, tribunali, servizi pubblici di assistenza alloggiativa, istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.

Art. 19.

Elenco regionale delle strutture antiviolenza

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza.



2. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza.

3. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio.

Art. 20.

Rapporti con le strutture pubbliche

1. Le strutture antiviolenza mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, l'inclusione lavorativa, quali i Servizi sociali dei Comuni, i servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, le forze dell'ordine, i tribunali, i servizi pubblici di assistenza alloggiativa, il sistema dei servizi pubblici regionali per l'impiego e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.

Art. 21.

Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni

1. È istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni.

3. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1.

Art. 22.

Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 23.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'art. 14;

b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 19, nonché le regole di aggiornamento e tenuta dell'elenco stesso;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo di cui all'art. 21.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 24.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'art. 11, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare:

a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori;

b) una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi forniti;

c) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.

2. La relazione di cui al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno 2025.

Art. 25.

Abrogazioni e norme transitorie

1. La legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è abrogata.

2. Per garantire la continuità degli interventi in materia di contrasto alla violenza contro le donne, la legge regionale n. 17/2000 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17), continuano a trovare applicazione fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 23.

3. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale delle strutture antiviolenza, per l'individuazione dei rappresentanti dei Centri antiviolenza in seno all'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere si fa riferimento ai Centri antiviolenza in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e i rappresentanti dei Centri per autori di violenza sono individuati fra gli enti del Terzo settore



con sede operativa in regione che nello statuto prevedono quale scopo primario il recupero e il trattamento degli autori di violenza contro le donne, aderenti all'Associazione RELIVE - Relazioni libere dalle violenze.

Art. 26.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 7.200 euro, suddivisa in ragione di 1.200 euro per l'anno 2021 e di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.290.000 euro, suddivisa in ragione di 1.145.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 2021

FEDRIGA

(*Omissis*).

22R00070

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 31.

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77 del 13 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);



Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche)

Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022);

Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Considerato quanto segue:

1. In relazione all'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento è opportuno procedere ad alcune rimodulazioni di spese previste per finanziare interventi nel settore della mobilità, ripartendo gli importi, non variati, anche sulle annualità 2022 e 2023;

2. È opportuno rimodulare e incrementare il finanziamento previsto dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), per la realizzazione degli interventi sul sistema viario di Pisa, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento;

3. Sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2021, abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), la Regione può comunque continuare a svolgere attività istituzionali di promozione dei prodotti agricoli toscani, attuando tali interventi tramite gli ordinari strumenti della programmazione regionale ed europea. Pertanto la l.r. 75/2019 può essere parzialmente abrogata;

4. È necessario completare il finanziamento degli interventi a favore del sistema neve, di cui al bando «Sistema neve in Toscana 2020», mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;

5. È necessario prevedere in favore della Fondazione festival Pucciniano un contributo fino all'importo massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2021, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione

stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;

6. La modifica dell'articolo 3 della l.r. 97/2020 è necessaria per prevedere che l'assegnazione del contributo per le annualità 2022 e 2023 sia disciplinata con delibera di Giunta regionale e quindi non più con specifici accordi, al fine di semplificare l'attività amministrativa;

7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla strada provinciale (SP) 107 nella Città Metropolitana di Firenze e sulla SP 5 in Provincia di Pistoia;

8. Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI), è necessaria una norma con la quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle società di gestione delle autostrade A11 e A12 il contributo massimo di euro 75.000,00 per il 2021 ed euro 200.000,00 per il 2022 a seguito di stipula di specifica convenzione;

9. Per favorirne la ripresa economica ed il rilancio delle attività, è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio;

10. È necessario assicurare alla Fondazione Alinari per la Fotografia - FAF Toscana, un contributo straordinario pari ad euro 110.000,00 per l'annualità 2022, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari;

11. È necessario attribuire risorse straordinarie al Comune di Pontedera per l'acquisto di un immobile da destinare ad edificio scolastico, ove collocare i locali dell'Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, al fine di porre rimedio ad una criticità insanabile legata all'attuale costruzione ospitante l'istituto scolastico;

12. Al fine di favorire la costituzione delle Società della salute, disciplinate dal capo III bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), anche in coerenza con gli obiettivi già contenuti nella legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005), è opportuno prevedere l'erogazione di un contributo di primo avvio per incentivare e sostenere tali organismi che rappresentano una soluzione organizzativa in grado di rafforzare la sanità territoriale e sviluppare in modo efficace l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, perseguono la salute e il benessere sociale garantendo la presa in carico integrata, e favoriscono la partecipazione dei cittadini;

13. Per sostenere le attività economiche colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno che i canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, siano ridotti, per l'anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019;



14. Al fine di valorizzare la riserva naturale regionale del Sasso di Simone in località Sestino (AR), è opportuno concedere un contributo per interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso;

15. È opportuno finanziare, anche per gli anni 2021 e 2022, interventi connessi alle attività sui temi dell'educazione alla legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica;

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie
Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

1. Il comma 6-bis dell'articolo 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«6-bis. Alla spesa di cui all'articolo 23-bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse già stanziare a legislazione vigente nella Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente:

a) per euro 163.000,00 per l'anno 2020, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020;

b) per euro 243.000,00 per l'anno 2021, del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.».

Art. 2.

Interventi contro la violenza di genere.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 e alla lettera c) del comma 4-bis dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: «285.000,00» è sostituita dalla seguente: «310.000,00».

Art. 3.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017.

1. Alla lettera b) del comma I dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: «nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio 2021-2022».

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l'importo massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2021 e di euro 25.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.».

Art. 4.

Manutenzione rete ciclabile.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

1. La lettera b-ter) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b-ter) fino a un massimo di euro 860.000,00 per il triennio 2021-2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, secondo la seguente ripartizione:

- 1) euro 200.000,00 per l'anno 2021;
- 2) euro 260.000,00 per l'anno 2022;
- 3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.».

Art. 5.

Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «euro 4.000.000,00 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.032.104,35 per l'anno 2023».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 le parole: «euro 4.000.000,00 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.032.104,35 per l'anno 2023» e le parole «annualità 2022» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2023».

Art. 6.

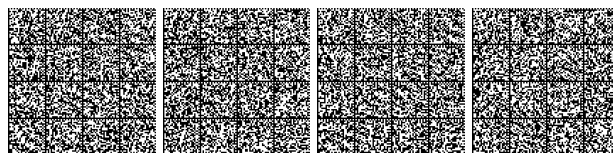
Mense scolastiche.
Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 75/2019

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), è abrogato.

Art. 7.

Sostegno alle imprese del «sistema neve» in Toscana.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 75/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022), dopo le parole «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «ed euro 382.000,00 per l'anno 2021».



2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 75/2020 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.».

Art. 8.

Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 93/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019), le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 93/2020 la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 93/2020 dopo la parola «2020» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2021».

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 93/2020 è sostituito dal seguente:

«4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

b) per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.».

Art. 9.

Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 97/2020

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), è inserito il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle annualità 2022 e 2023, le modalità attuative di cui al comma 1 sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie per l'erogazione dei contributi, prescindendo dalla stipula degli accordi di cui al medesimo comma 1.».

Art. 10.

Contributi straordinari per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla viabilità locale nella Città Metropolitana di Firenze e in Provincia di Pistoia.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare:

a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2022, alla Città Metropolitana di Firenze, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale (SP) 107;

b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 175.000,00 per l'anno 2022, alla Provincia di Pistoia, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 nel tratto Sant'Agostino-Montale.

2. I contributi per le progettazioni degli interventi di cui al comma 1, sono erogati previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 375.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022.

Art. 11.

Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12

1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2021 e 2022, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2021 ed euro 200.000,00 nell'anno 2022, previo ottenimento del nulla osta del ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.



2. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 75.000,00 per l'anno 2021 ed euro 200.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 12.

Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

1. Ad integrazione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96 (Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019), al fine di favorire la ripresa dell'attività economica a seguito dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la Regione riconosce agli enti fieristici come definiti all'articolo 1 della stessa l.r. 96/2020 e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto.

2. Per accedere al contributo l'ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale.

3. Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all'effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di «superficie netta» si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.

4. Il contributo è determinato sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.

5. Per l'attuazione dell'intervento è autorizzata la spesa massima di euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l'anno 2021 ed euro 170.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

6. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.

Art. 13.

Contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia per il completamento delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari.

1. Al fine di proseguire le azioni connesse alla custodia del Patrimonio Alinari, nelle more della consegna presso le sedi di esposizione e conservazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotografia, pari a complessivi euro 110.000,00 per l'annualità 2022.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 per l'annualità 2022 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022.

Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Pontedera per acquisto immobile da destinare ad edilizia scolastica

1. Al fine di consentire l'acquisto di un edificio ad uso scolastico destinato a ospitare l'Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, la Giunta regionale, è autorizzata ad erogare al Comune di Pontedera un contributo straordinario complessivo di euro 3.000.000,00.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, rispettivamente per euro 600.000,00 per il 2021 e per euro 2.400.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 15.

Contributo di primo avvio alle società della salute

1. Al fine di sostenere le società della salute di nuova istituzione, costituite tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2021, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, da destinare a contributi di primo avvio.

2. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2021 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regiona-



le - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

Art. 16.

Riduzione per l'anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni su immobili di proprietà regionale, utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, sono ridotti, per l'anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019. Gli importi delle riduzioni sono calcolati con riferimento ad ogni singola mensilità, o a periodi diversi a seconda del periodo di copertura del canone previsto dal contratto. Per gli immobili di proprietà non esclusiva della Regione Toscana, la riduzione del canone è proposta dalla Regione Toscana all'amministrazione della comunione.

2. La percentuale di riduzione dei canoni risultante dal calcolo proporzionale di cui al comma 1, è in ogni caso riportata al decile inferiore e può variare da un minimo del venti per cento ad un massimo del novanta per cento. Nel caso di contratti sottoscritti successivamente al gennaio 2019, per i mesi in cui non è possibile il confronto fra gli incassi, si applica una riduzione forfettaria del venti per cento.

3. La Giunta Regionale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di patrimonio, è autorizzata a riconoscere la riduzione dei canoni derivante dall'applicazione del comma 1, su istanza della controparte e secondo modalità operative individuate con apposita deliberazione. Se i canoni sono già stati pagati, è autorizzata la compensazione delle somme versate in eccesso con i canoni ancora da corrispondere.

4. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono stimate nell'importo di euro 310.000,00 per l'anno 2021 e sono imputate agli stanziamenti del Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

Art. 17.

Contributo straordinario al Comune di Sestino

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al Comune di Sestino, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso alla sommità del Sasso di Simone situato all'interno dell'omonima riserva naturale regionale, anche ai fini della valorizzazione della riserva stessa.

2. Attraverso la convenzione stipulata con il Comune di Sestino ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c), numero 2, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patri-

monio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), sono disciplinate le modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2021 e di euro 30.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 18.

Disposizioni in materia di promozione della cultura della legalità

1. Negli anni 2021 e 2022 la Regione promuove attività sui temi dell'educazione alla legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, già previste nel documento di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2020, n. 1554 (Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2020. Terzo aggiornamento), con progetti di interesse regionale o locale rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e ai giovani fino ai venticinque anni.

2. Nell'anno 2021, a ciascuno dei soggetti attuatori dei progetti «Ragazzi attivi contro le mafie», previsti dalla del. g.r. 1554/2020, è concesso un contributo straordinario di euro 10.000,00 per la prosecuzione delle attività previste nei progetti medesimi, finalizzati alla partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e alla partecipazione dei giovani provenienti dalle altre regioni alle analoghe iniziative che si tengono in Toscana.

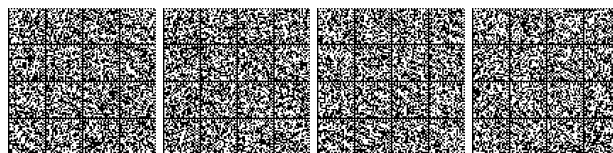
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità operative e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l'attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività previste.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 161.145,57, cui si fa fronte per euro 97.500,00 nell'anno 2021 ed euro 63.645,57 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021-2023 con la legge regionale 6 agosto, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione).

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2021

GIANI

(Omissis).

22R00060

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 32.

Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77 del 13 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello statuto;

Visto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 26 luglio 2021, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso di cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2021	Pluriennale 2022	Pluriennale 2023
ENTRATA	0,00	-4.811.856,22	-4.811.856,22	35.165.667,45	43.432.851,26
SPESA	0,00	-4.811.856,22	-4.811.856,22	35.165.667,45	43.432.851,26



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021-2023

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Spesa».

*Capo II*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
29 DICEMBRE 2020, N. 99

(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023)

Art. 3.

*Autorizzazione all'indebitamento.
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 99/2020*

1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). —

1. Nel triennio 2021-2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 543.530.163,11 di cui euro 252.210.934,90 nel 2021, euro 171.875.149,63 nel 2022 ed euro 119.444.078,58 nel 2023, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito pubblico".

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d)
della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 99/2020, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento».

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3
della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 99/2020, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Art. 6.

*Integrazione dell'allegato g)
della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato g) della legge regionale n. 99/2020, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i Fondi speciali, è integrato dall'allegato H «Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i Fondi speciali».

Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato f)
della legge regionale n. 99/2020*

1. L'allegato f) della legge regionale n. 99/2020, recante l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste è sostituito dall'allegato I «Elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00061



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 agosto 2021, n. 33/R.

Modifiche al DPGR 86/R dell'11 agosto 2020 (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 79 del 18 agosto 2021)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;

Visto il D.P.G.R. 11/8/2020, n. 86/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3/6/2021;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 644 del 14 giugno 2021;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, riunita in seduta il 14 luglio 2021;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2021, n. 842;

Considerato quanto segue:

1. con l.r. 48 del 29/6/2020 è stata modificato, tra l'altro, l'articolo 21 della l.r. 41/2005, introducendo, al comma 1, nel novero delle strutture soggette ad autorizzazione, alla lettera c *bis*), la nuova struttura residenziale multiutenza, che svolge prevalente funzione tutelare, offre attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accoglie soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, rinviando al regolamento previsto dall'articolo 62 della medesima l.r. 41/2005 la definizione dei requisiti minimi per l'autorizzazione;

2. con DPGR 12/R del 22/3/2021 è stato modificato l'allegato A al DPGR 2/R/2018, che individua, in attuazione del citato articolo 62 della l.r. 41/2005, i requisiti minimi, strutturali, organizzativi e professionali richiesti alle strutture di cui al citato articolo 21 per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, inserendovi la scheda contenente i requisiti richiesti per l'autorizzazione alla comunità residenziale multiutenza; l'articolo 11 della l.r. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) prevede che debbano essere disciplinati con successivo regolamento, tra l'altro, i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, e tale regolamento è stato adottato con DPGR 86/R dell'11/8/2020;

3. occorre completare l'aggiornamento delle tipologie di strutture individuate dall'articolo 21 della l.r. 41/2005, attraverso la modifica dell'allegato A al DPGR 86/R/2020, contenente i requisiti generali richiesti alle strutture di cui al medesimo articolo 21 per ottenere l'accreditamento, definendo i requisiti generali necessari alla struttura residenziale multiutenza, per essere accreditata;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato A del DPGR 86/R/2020

1. L'allegato A del DPGR 86/R/2020 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 2021

GIANI

(Omissis).

22R00071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2021, n. 34/R.

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 84 del 15 settembre 2021)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;



Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana);

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»);

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del giorno 23 giugno 2021;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare delibera della giunta regionale n. 686 del 5 luglio 2021 «Modifiche al regolamento del 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana))»;

Visto il parere favorevole con osservazioni della Commissione consiliare II espresso nella seduta del 27 luglio 2021;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 luglio 2021;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 agosto 2021, n. 870;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di attuare la disciplina legislativa in materia di ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) introdotta con la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003) e di assicurare una uniforme disciplina sul territorio regionale, sono disciplinati, in particolare: i requisiti delle piazzole, la procedura per l'allestimento delle piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari, da parte dell'imprenditore agricolo, e le caratteristiche dei mezzi di soggiorno utilizzabili;

2. A seguito di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana n. 0043/2018, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 03130/2019, è necessario intervenire per modificare le disposizioni in materia di sosta *camper* a titolo gratuito presso un'azienda agricola per massimo ventiquattro ore;

3. Al fine di tener conto dell'esperienza applicativa agrituristico e dei suoi fruitori, è opportuno introdurre alcune modifiche, anche di chiarimento, delle norme del regolamento relative in particolare: alle modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione e di altre attività (didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizi) nonché ai requisiti dell'ospitalità in camere e unità abitative;

4. Al fine di accogliere le osservazioni della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, e al fine di accogliere le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo, è stato riformulato l'oggetto del regolamento e le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 27-ter; Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Disciplina dell'enoturismo. Modifica del titolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana») è sostituito dal seguente: «(Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana»»).

Art. 2.

Disciplina dell'enoturismo. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. Nell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 le parole «e delle fattorie didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle fattorie didattiche e dell'enoturismo».

Art. 3.

Relazione e SCIA agrituristica. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. La rubrica dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente: «Relazione e SCIA agrituristica.».

2. Nell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. I dati contenuti nella DUA agrituristica relativi alle attività agrituristiche devono essere allineati con quelli contenuti nella SCIA agrituristica di cui all'art. 8 della legge. La DUA deve essere sempre aggiornata prima della presentazione della SCIA.».

Art. 4.

Attività di cui all'art. 14 della legge regionale n. 30/2003. Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Attività di cui all'art. 14 della legge regionale 30/2003). — 1. Le attività di cui all'art. 14 della legge possono essere organizzate dall'azienda agricola



singularmente o mediante forme di collaborazione tra imprenditori agrituristici di cui all'art. 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.».

Art. 5.

Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo ricreativi. Modifi che all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici sono realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.».

Art. 6.

Somministrazione pasti, alimenti e bevande. Inserimento dell'art. 22-bis nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è inserito il seguente:

«Art. 22 bis (Somministrazione pasti, alimenti e bevande). — 1. L'attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi ed eventi promozionali, è svolta in azienda tramite l'utilizzo di locali e/o di spazi aperti aziendali.

2. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto previsto al comma 1, l'attività di somministrazione può essere svolta anche tramite il servizio di asporto e consegna a domicilio.».

Art. 7.

Requisiti delle camere e delle unità abitative. Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. È comunque consentito l'uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni.».

2. Dopo il comma 7-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è inserito il seguente comma:

«7-ter. È consentita nelle camere la sistemazione di cucine monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto delle norme di sicurezza.».

Art. 8.

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. L'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti) — 1. Per il calcolo delle superfici di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge si tiene conto della superficie totale aziendale (SAT) indicata nella relazione agrituristica.

2. Le piazzole per l'ospitalità in spazi aperti possono essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente. La superficie delle singole piazzole deve avere una superficie minima di 60 metri quadrati e almeno due piazzole devono essere realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche. Le piazzole in terreni in pendenza possono essere realizzate con strutture di legno o altro materiale idoneo o con movimenti di terra dove consentito, per realizzare i piani orizzontali in sicurezza con esclusione opere murarie.

3. Per l'ospitalità in spazi aperti devono essere previsti i seguenti servizi comuni minimi:

a) un servizio wc, un lavabo e una doccia al chiuso con acqua calda ogni sei persone, senza tenere conto delle frazioni;

b) un servizio di lavanderia ogni dodici persone, senza tenere conto delle frazioni.

4. Nel caso vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia, non è necessario realizzare i servizi comuni.

5. I servizi igienici e sanitari, le docce e la lavanderia devono essere realizzati nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche e non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. Le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.

6. In prossimità delle piazzole devono essere presenti:

a) impianto elettrico a colonnine da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e impianto per la fornitura di acqua potabile, se non già presenti nei mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore;

b) impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;

c) impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dell'area;

d) installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;

e) in caso di ospitalità di *caravan* e *autocaravan*, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici.».



Art. 9.

Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti. Sostituzione dell'art. 27 bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. L'art. 27-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis (Requisiti per l'ospitalità di camper in spazi aperti) — 1. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti di cui all'art. 20 della legge, rivolta esclusivamente a *camper*, denominata *agrisosta camper*, oltre a quanto indicato nell'art. 27, comma 1 devono essere previsti i seguenti requisiti:

a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;

b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

c) illuminazione dell'area;

d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;

e) dispositivi di prevenzione incendi.

2. La sosta *camper* a titolo gratuito presso un'azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore è soggetta solamente ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) ed e), e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6-bis, 7 e 9.».

Art. 10.

Piazzole allestite dall'imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo. Inserimento dell'art. 27-ter nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

Dopo l'art. 27-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è inserito il seguente articolo:

«Art. 27-ter (Piazzole allestite dall'imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo) - 1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l'allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge per la durata dell'attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell'area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.

2. Per l'allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:

a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali

soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.

b) *camper, roulotte*, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.

3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l'uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.

4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.».

Art. 11.

Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali. Modifiche all'art. 30-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 è sostituita dalla seguente:

«a) è garantito almeno un servizio igienico conforme al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici ai privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);».

Art. 12.

Aggiornamento tabelle attività di sosta camper a titolo gratuito - Norma finale

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la competente struttura della giunta regionale aggiorna le tabelle che determinano le ore di lavoro necessarie per l'attività agrituristica di cui alla parte 1, paragrafo 2, dell'allegato A al decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 e le tabelle per la produzione *standard* di cui alla parte 2, paragrafo 2 dell'allegato A al decreto del Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004.

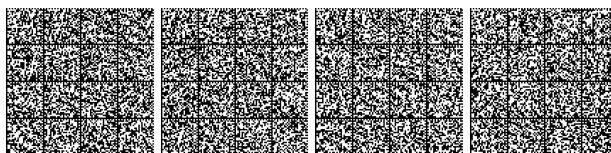
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 settembre 2021

GIANI

22R00072



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 16.

Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 143 speciale del 6 agosto 2021)***IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli arti 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 53/2 del 21 luglio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 16.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LE PRESTAZIONI RESE DA ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbliga a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.a.

Art. 1

Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti dall'acquisizione di servizi dalla società in house Abruzzo Engineering S.p.a. in assenza di preventivi impegni di spesa per un valore complessivo di euro 64.589,18.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 64.589,18 sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 291460.4 «Spese per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - Servizi amministrativi», del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, gestione residui passivi.

Art. 3

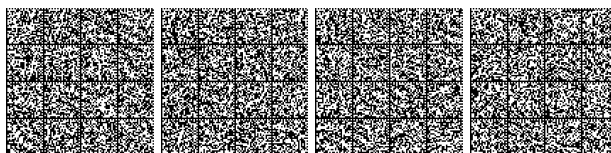
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 53/2 del 21 luglio 2021, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI**(Omissis).***22R00073**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-013) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

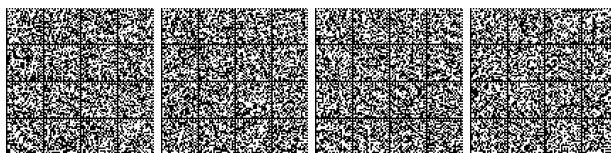
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

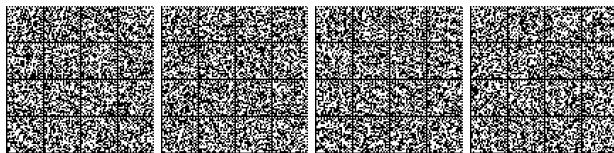
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

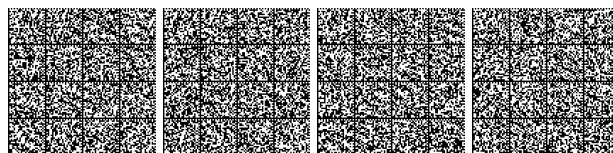
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

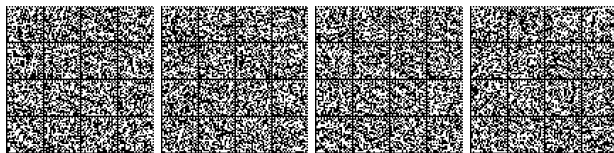
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

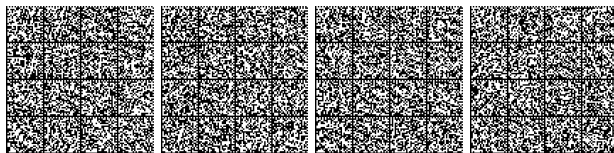
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

